

All. 2.a
Gara n. 380/TUA/2025

SCHEMA di CONTRATTO

Sub- affidamento di servizi di linea a carattere marginale da parte della TUA spa per il periodo di due anni con decorrenza presuntivamente dall'1.3.2025 al 28.2.2027, con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno fino al 29.2.2028, suddiviso in n.2 lotti aggiudicabili separatamente.

– Gara 380/TUA/2025 - Lotto _____

(in esecuzione della delibera del C.d.A. del _____)

CIG _____
(importo del CIG ricomprensente anche l'eventuale rinnovo)

PER L'APPALTATORE

PER LA TUA S.p.A.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
della fase di affidamento
Dott. Paolo Marino

TRA

la **Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.** con sede legale in Chieti in Via Asinio Herio, n. 75, codice fiscale e partita IVA 00288240690, di seguito nel presente atto denominata semplicemente TUA o Stazione Appaltante, per la quale interviene nel presente atto, in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto sociale, il Dott. nato a (....) il nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

E

la **Società** .., con sede sociale in Via .., n. .. in .., codice fiscale e partita IVA .., di seguito nel presente atto denominata semplicemente Affidataria o Appaltatore, per la quale interviene nel presente atto, il Sig. nato a .. il nella sua qualità di ..,

PREMESSO

che il C.d.A. di TUA S.p.A. con delibera approvata con Verbale in data ha autorizzato l'indizione della gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta n.380/TUA/2024 con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 2) dell'art. 108 del Codice, con le modalità e precisazioni di cui al relativo disciplinare;

che la Commissione di gara, appositamente nominata dalla TUA con lett. prot. n. del ha aggiudicato il presente lotto;

che le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023 si sono concluse con esito di regolarità in data, fatta salva l'acquisizione dell'informativa antimafia, per il quale il presente contratto viene stipulato con clausola risolutiva;

che le verifiche circa il possesso dei requisiti speciali si sono concluse con esito di regolarità in data,

che l'art. 27 della L.R. 9 settembre 1983, n. 62 prevede la possibilità di ricorrere alla sub concessione dei servizi di TPL, a condizione che:

- il costo del servizio risulti inferiore;
- trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico a linee di più vasto interesse;
- la responsabilità organizzativa e la regolarità di esercizio ricadano sul concessionario

che il sub affidante Società Unica Abruzzese di Trasporto spa, titolare di servizi di linea del trasporto pubblico locale in forza di contratto di servizio, ha chiesto con nota 13612 del 27/05/2019 e nota 14992 del 7.7.2020 di essere autorizzato alla sub concessione di servizi di linea per un totale di circa 1.928.000 bus*km

che con determina dirigenziale n. del il sub affidante è stato autorizzato all'espletamento della procedura ad evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente per l'individuazione del vettore sub affidatario;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

(Oggetto del Contratto)

1. Costituisce oggetto del contratto il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale da parte del sub affidante. Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni di cui al **Capitolato tecnico allegato (All. 1)**.

2. In particolare affida al sub affidatario le **corse/le linee** appartenenti a linee marginali dettagliatamente individuate **nell'allegato 2)** al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

3 L'allegato n 1. comprende il programma di esercizio che riporta i percorsi dei servizi oggetto del sub affidamento, la definizione quantitativa del numero di corse per ciascun percorso individuato, il loro periodo, i giorni di effettuazione, gli orari di partenza e di transito nelle principali località servite, ed effettua lo sviluppo chilometrico su base annua delle linee oggetto di sub affidamento.

5 Il sub affidamento prevede l'effettuazione di Km _____ su base annua, corrispondente a km _____ per un periodo di n. ____ mesi dal _____ al _____.

6. Il sub affidante si riserva una tolleranza di più o meno il 20% sul totale dei km oggetto di sub affidamento senza che ciò comporti variazioni sul corrispettivo chilometrico. In caso di superamento dei valori di tolleranza, il corrispettivo dovrà essere ricontrattato tra le parti sulla base del corrispettivo a chilometro di cui al successivo art.3.

Art.2

(Durata del Contratto)

Il contratto ha decorrenza dalla data del _____ e durata fino al _____, con facoltà da parte del sub-affidante di estendere l'affidamento per un ulteriore anno, ricorrendone le condizioni, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art.3

(Corrispettivo)

1. Per l'effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento il sub affidante riconosce al sub affidatario il corrispettivo a km di € _____ compreso di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €/km. 0,01 scaturito dall'esperimento della procedura ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa di settore.

2. Per il computo del chilometraggio si fa riferimento al programma di esercizio di cui all'allegato n.1, salvo i maggiori o minori chilometri effettivamente percorsi e documentati in conseguenza di variazioni al programma di esercizio richieste per esigenze di servizio dal sub affidante o da circostanze di forza maggiore o di sciopero.

3. Il corrispettivo è da considerarsi invariabile per oscillazioni del più o meno 20% rispetto dei km effettuati rispetto ai km annui calcolati nel programma di esercizio allegato.

Art.4

(Cauzione)

GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. L'affidatario ha costituito una Garanzia fideiussoria di € _____ (Euro _____ / __), pari al ____% (_____ per cento) dell'importo del presente contratto

mediante **polizza fideiussoria** n. _____ rilasciata in _____ il _____
dalle Assicurazioni _____ Agenzia di _____ n. _____. L'originale della
suddetta polizza resta depositata agli atti della Stazione Appaltante. Copia della suddetta
polizza è allegata in copia al presente contratto, firmata dalle parti contraenti, per farne
parte integrante e sostanziale (**All. 3**).

2. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

3. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, in caso di inadempimento del sub affidatario sarà incamerata dal sub affidante, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Art. 5 (Obblighi del sub affidatario)

1) Il sub affidatario si obbliga:

a) a svolgere, con organizzazione delle strutture necessarie e con gestione a proprio rischio, il suddetto servizio di linea, rispettando la disciplina della vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone, nonché tutte le condizioni prescritte a carico del sub affidante contenute nel disciplinare per lo svolgimento dei servizi sottoscritto con la Regione Abruzzo di cui all'allegato alla delibera n. 539 della Giunta Regionale del 29/09/2017, che costituisce parte integrante della presente convenzione;

b) a rispettare le disposizioni del sub affidante in tema di programmi di esercizio e relative variazioni preventivamente rese note, e di attenersi alle disposizioni impartite dal sub affidante;

c) a rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge regolamentari relative alla sicurezza e alla regolarità e qualità del servizio. Il sub affidatario risponde a titolo personale e diretto di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada e si impegna a sollevare il sub affidante da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo provvedendo direttamente al pagamento;

d) a dare comunicazione tempestiva al sub affidante di qualsiasi disservizio o irregolarità nell'espletamento dell'esercizio e di qualsiasi sostituzione di emergenza dell'autobus nell'espletamento del servizio.

Art.6 (Obblighi relativi al personale)

1. Per la conduzione degli autobus, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale dipendente inquadrato con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI o comunque attinenti al settore del trasporto passeggeri e si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni contrattuali, normative e retributive del CCNL adottato.

2. Il sub affidatario si obbliga al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali previsti dal contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e dalla normativa vigente per tutto il proprio personale dipendente.

3. Il sub affidatario si obbliga altresì ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente.

4. Il sub affidatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 81/08.

5. Il sub-affidatario dovrà sottoporre il personale agli accertamenti sanitari previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n.88 e s.m.i.

6. Al servizio di linea il sub affidatario deve adibire esclusivamente conducenti muniti di idonea e regolare patente (cat. D o superiore) e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC) per trasporto di persone.

Art.7

(Obblighi relativi agli autobus da utilizzare)

1. Il sub affidatario comunica, prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto, il tipo di autobus che intende utilizzare sulle linee.

2. Il parco autobus da utilizzare deve possedere, quali requisiti minimi quantitativi e qualitativi, quelli previsti dal Capitolato posto a base della procedura e offerti in sede di procedura ad evidenza pubblica, come da **offerta tecnica presentata (All. 4)**.

3. Per ogni autobus il sub affidatario ha trasmesso in sede di procedura ad evidenza pubblica la suddetta scheda tecnica.

4. Alla scheda è stata allegata la copia fotostatica integrale della carta di circolazione.

5. Per l'esercizio del servizio di linea il sub affidatario deve adibire il numero minimo di veicoli con le caratteristiche di idoneità previste dalla legge, necessario per garantire l'effettuazione del servizio. Il sub affidatario deve garantire un numero adeguato di veicoli di scorta, purché idonei al servizio di linea. La TUA a richiesta del sub-affidatario metterà a disposizione bus di scorta in comodato d'uso con oneri di manutenzione a carico del sub-affidatario.

6. In casi di emergenza, per far fronte ad improvvisi guasti in linea, per manutenzione, stati di necessità imprevedibili od improvvise necessità di effettuare corse "bis", il sub affidatario dovrà adibire al servizio, in via del tutto temporanea, e previa le necessarie preventive autorizzazioni, anche veicoli di scorta di sua proprietà o di proprietà di terzi aventi i requisiti tecnici e di identificazione necessari, i cui elenchi dovranno essere preventivamente comunicati al sub affidante.

7. Il sub affidatario si obbliga a mantenere i veicoli nelle condizioni di sicurezza previste dal codice della strada e dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico e a provvedere ad una loro regolare manutenzione ordinaria secondo i canoni della buona tecnica, ivi comprese le revisioni annuali. I veicoli dovranno essere sempre mantenuti ad un elevato livello di pulizia e decoro.

8. I veicoli devono essere muniti dei cartelli per l'identificazione della linea e della corsa, dovranno inoltre essere dotati di tutta la strumentazione e degli accessori necessari per lo svolgimento del servizio e possedere caratteristiche e requisiti conformi alle prescrizioni di legge.

9. Le dimensioni di ingombro dei veicoli dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di sicurezza d'esercizio relative a ciascun istradamento.

10. Il sub affidatario è tenuto a mantenere i veicoli adibiti al trasporto in perfetta efficienza. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli sono a carico del sub affidatario così come i consumi ed ogni altra spesa necessaria per l'esercizio.

11. La copertura assicurativa di tutti i veicoli sarà a carico del sub affidatario che inoltre garantisce che i veicoli impiegati nel servizio sono adeguatamente assicurati con primaria compagnia contro l'incendio e contro i rischi di RCA, anche a favore dei trasportati, che non potrà in nessun caso

essere inferiore ai limiti dei massimali fissati dalle norme vigenti, impegnandosi a modificare i relativi massimali di polizza qualora lo prescriva la legge.

12. Il sub affidante è sollevato da ogni responsabilità per danni di qualunque natura davanti a terzi dalla effettuazione del servizio oggetto del sub affidamento.

13. La compagnia che assicura i citati veicoli deve coprire tutti i rischi, compresi quelli nei confronti dei trasportati.

Art. 8

(Variazioni al Programma di esercizio)

1. Il programma di esercizio può essere modificato soltanto da disposizioni del sub affidante. Il sub affidatario è tenuto ad osservare le variazioni ai programmi di esercizio, siano esse definitive o temporanee, che dovessero rendersi necessarie in relazione ad eventi sopravvenuti o a nuove esigenze.

2. Il sub affidatario non può pretendere indennizzi o compensi di sorta per le variazioni, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 6.

Art.9

(Subentro del sub affidante nella effettuazione del servizio)

1. In caso di sospensione od irregolarità da parte del sub affidatario nella effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno dato motivo, salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti della previsione dell'art. 1256, comma 2 del Codice Civile, il sub affidante provvederà a svolgere direttamente il servizio, con l'addebito dei relativi costi al sub affidatario.

2. In tale ipotesi il sub affidante potrà pretendere l'applicazione delle penali pattuite ed avrà la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 10

(Servizi minimi in caso di sciopero)

In caso di sciopero, il sub affidatario dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. e come normato in TUA.

Art.11

(Direzione di esercizio e del contratto)

1 La Direzione di esercizio del servizio dato in sub affidamento è a carico del Gestore del Trasporto del sub affidatario, che risponde nei confronti degli organi di vigilanza dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune, dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità ai sensi del D.P.R. 11.7.1980 n.753, art.92.

2. Il Gestore del Trasporto del sub affidante cura l'osservanza da parte del sub affidatario, delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento, delle prescrizioni impartite dai competenti organi della MCTC, dalla Regione o dall'Ente concedente.

4. Il Gestore del Trasporto del sub affidante assume altresì la funzione di Responsabile del Procedimento della fase di esecuzione del contratto, a norma dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e vigila sull'osservanza contrattuale, per il tramite dei responsabili dell'esercizio territoriali applicando le penali eventualmente necessarie, supervisiona l'esecuzione dei servizi, proponendo che si proceda alla liquidazione dei corrispettivi a norma del presente contratto.

Art.12
(Responsabilità per la gestione del servizio)

Il sub affidatario garantisce la puntuale e regolare esecuzione del servizio e risponde nei confronti del sub affidante della organizzazione tecnica e gestionale dello stesso.

Art.13
(Obblighi del sub affidatario in caso di sinistri)

1. Il sub affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e ad osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio di linea.
2. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario deve inviare all'Azienda sub affidante, entro 24 ore, la copia della denuncia alla assicurazione, oltre che un dettagliato rapporto sull'accaduto.
3. In caso di sinistro mortale il sub affidatario deve informare immediatamente il sub affidante, producendo un dettagliato rapporto sull'accaduto.

Art. 14
(Tassa di proprietà)

Il sub affidatario provvede, sotto la propria responsabilità, a pagare annualmente la tassa di proprietà, e se ricorre il caso, i diritti SIAE, dei propri veicoli utilizzati per l'esercizio.

Art.15
(Titoli di viaggio)

1. Sono adottati i titoli di viaggio, le tariffe ed i prezzi per trasporto viaggiatori e bagagli conformemente a quanto stabilito dall'Ente avente potestà tariffaria, ovvero la Regione Abruzzo.
- 2 Il sub affidatario riconosce come validi i titoli di viaggio deliberati dall'Ente avente potestà tariffaria (Regione Abruzzo) ed adottati dal sub affidante che si riferiscano alle tariffe comprendenti il servizio in sub affidamento, nonché le tessere di servizio e di libera circolazione consentite dalle leggi.
- 3 Il sub affidatario potrà vendere in vettura i titoli di viaggio relativi al servizio in sub affidamento emessi dal sub affidante.
- 4 I ricavi da traffico saranno forfettariamente riconosciuti nella misura fissa di €/km. 0,08 al netto di IVA come da art. 21 del Capitolato. I CIG della presente gara comprendono anche i rimborsi per i ricavi da traffico che saranno riconosciuti.**
- 5 Sui veicoli utilizzati per l'esercizio del sub affidamento dovranno essere installate, a cura e spese del sub affidatario, apposite obliterate e altri dispositivi di convalida dei titoli di viaggio, di tipo approvato dal sub affidante e comunque di tipo compatibile con i titoli di viaggio da obliterare.
6. Nel caso di impossibilità di convalida del titolo di viaggio mediante obliterate, le convalide dovranno essere effettuate manualmente dall'autista del mezzo, compilando l'apposito spazio sul retro del biglietto.

Art.16
(Approvvigionamento dei titoli di viaggio)

Il sub affidatario potrà rifornirsi dei titoli di viaggio da vendere a bordo dei propri mezzi seguendo il canale aziendale di distribuzione (rete vendita SIR). Per l'assistenza all'affiliazione il sub-affidatario dovrà contattare il magazzino unico di TUA.

Art. 17

(Verifiche dei titoli di viaggio)

1. Il sub affidatario si obbliga a sorvegliare che i passeggeri siano muniti di valido titolo di viaggio.
2. La verifica dei titoli di viaggio e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative saranno effettuate dagli agenti del sub affidatario espressamente abilitati, secondo le disposizioni normative vigenti.

Art.18

(Resoconti)

Il sub affidatario è tenuto a trasmettere al sub affidante i resoconti mensili sul numero dei passeggeri trasportati, nonché rilevazioni più dettagliate sui dati di esercizio che, anche ai fini statistici, il sub affidante ritenga necessario acquisire.

Art.19

(Fatturazioni e pagamenti)

1. Le fatture verranno emesse alla fine di ciascun mese con riferimento ai chilometri previsti per le corse indicate nei programmi di esercizio, ivi comprese le modificazioni in meno o in più apportate dal sub affidante e comunicate secondo le disposizioni dell'art.8 e che risultino regolarmente effettuate. Le fatture dovranno essere elettroniche ed inviate attraverso sistema di interscambio; in esse dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Codice Univoco Ufficio;
- N°. iscrizione CIA;

2. Il sub affidante è soggetto allo Split Payment.

3. In occasione dell'emissione delle fatture, il sub affidatario deve congruagliare gli eventuali chilometri percorsi in più o in meno rispetto ai programmi di esercizio e riconosciuti come giustificati dal sub affidante; deve altresì congruagliare le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute (penali, multe etc).

4. I pagamenti del sub affidante vengono effettuati a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura di fine mese.

Art.20

(Divieto di sub appalto)

E' fatto divieto di qualunque forma di cessione del contratto, nonché di sub appalto, in tutto o in parte, anche di fatto, dei servizi di cui al presente contratto.

Art. 21

(Clausola risolutiva espressa per inadempimento del sub affidatario)

1. Il sub affidante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- a) Per la mancata effettuazione del servizio;
- b) Per la perdita, in capo al sub affidatario, dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- c) Qualora il sub affidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal capitolato e disciplinare, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- d) Qualora il sub affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Ente concedente, dal sub affidante, dai competenti organi MCTC;
- e) Qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dal presente contratto all'art. 7 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- f) Qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite dal sub affidante in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- g) Qualora il sub affidatario contravvenga al divieto di sub appalto di cui all'art.20 del presente contratto;
- h) Qualora il sub affidatario con la sua inadempienza nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile.
- i) Nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva con i modi e i tempi stabiliti all'art.4 del presente contratto;
- j) Nel caso in cui il sub affidatario non ottemperi all'obbligo di comunicazione sul parco mezzi di cui all'art 7.

Art. 22

(Risoluzione per inadempimento del sub affidante)

1. E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto minimo di 180 (centottanta) giorni in caso di mancato e ripetuto rispetto da parte del sub affidante delle scadenze di pagamento.

2. In questo caso, il sub affidatario è tenuto, prima della richiesta di risoluzione, ad inviare, a mezzo raccomandata A/R o PEC, diffida scritta ad adempiere.

3. Il medesimo termine di preavviso di 180 giorni vale anche nel caso di recesso dal contratto per qualsiasi altra motivazione, da parte del sub affidatario.

Art.23

(Penali)

1. Si rimanda al riguardo all'art. 28 del Capitolato allegato.

Art. 24

(Rinuncia danni)

Il sub affidatario rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti del sub affidante nel caso venga dichiarato l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento/contratto o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche (o per) causa di difetti nel procedimento.

Art. 25

(Referente unico)

Il sub affidatario nomina uno o più referenti operativi che dovranno garantire la reperibilità nelle fasce orarie in cui è previsto il servizio.

Art. 26

(Standard di servizio)

Il sub affidatario dichiara di uniformarsi ai principi sanciti dalla carta dei Servizi di TUA ed a rispettarne i relativi standard di qualità, oltre che a quelli di servizio stabiliti dalla Regione Abruzzo.

Art. 27

(Clausola di riserva)

Qualora il sub affidante non avesse più titoli ad esercitare il servizio di trasporto pubblico, oggetto del sub affidamento, perché in ciò sostituito da altro vettore, il sub affidatario dovrà proseguire le attività oggetto del contratto fatta salva la facoltà del subentrante di non volere rilevare in tutto o in parte il contratto medesimo. In quest'ultimo caso, il presente contratto si intenderà automaticamente sciolto a far data dalle comunicazioni che palesino la situazione sopra definita e le parti non avranno nulla a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni maturate prima dello scioglimento del contratto.

In particolare, nella suddetta ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale a causa del cambiamento del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico, è comunque esclusa qualsivoglia forma di indennizzo o risarcimento a favore del sub affidatario.

Art. 28

(Esclusione IVA)

Tutti gli importi che dovranno essere pagati a titolo di penali o per garanzie fideiussorie sono soggetti a IVA di legge, che si aggiunge agli importi di cui al precedente art.23.

Art.29

(Spese di contratto e registrazione)

1. Il presente contratto è soggetto a IVA di legge. L'importo di registro è come di legge.
2. Il sub affidatario è tenuto a provvedere, su richiesta del sub affidante, alla registrazione del contratto che si andrà a stipulare, con spese a totale suo carico, ivi comprese le spese di registrazione.

Art. 30

(Normativa nazionale e regionale)

Le norme contrattuali del presente contratto di sub affidamento potranno essere modificate ed integrate sulla base dei criteri e modalità che dovessero essere emanati con leggi dello Stato e/o della Regione.

Art. 31

CONTROVERSIE

1. Le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite alla cognizione esclusiva del Tribunale di Chieti.

Art. 32

CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Affidataria è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi ed altre disposizioni riguardanti l'impiego di manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la Affidataria si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
 - b) i suddetti obblighi vincolano la Affidataria anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni della Affidataria stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla TUA dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime la Affidataria dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della TUA;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla TUA o ad essa segnalata da un ente preposto, la TUA medesima comunica alla affidataria l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione adeguata sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento alla affidataria delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti dalla stessa.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora la Affidataria invitata a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la TUA può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla affidataria in esecuzione del presente contratto.

Art. 33

SEGRETEZZA E UTILIZZO INFORMAZIONI

1. La affidataria s'impegna a non divulgare in alcun modo e a chicchesia notizie, informazioni, dati, elaborati e documenti facenti parte o derivanti dal presente contratto.
2. Restano comunque fermi tutti i vincoli derivanti dalla disciplina introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Art. 34

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. La affidataria espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso operatori economici collegati o controllati, somme e/o altri corrispettivi a titolo d'intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero la affidataria non rispettasse gli impegni e gli obblighi in esso assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso s'intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa della affidataria, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 35

AUDITING E VIGILANZA

1. Per il presente contratto la affidataria è obbligata a tenere una contabilità economica separata e distinta da quella della TUA, eventualmente ordinata in conformità agli schemi trasmessi dalla TUA e documentata ai sensi di legge al fine di consentire in ogni momento idonee verifiche, mettendola a disposizione della stessa e/o del soggetto da questa incaricato ovvero degli Organi di vigilanza (Regione Abruzzo, Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ecc.) tutte le volte che ne facessero richiesta.

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – MOG e Codice Etico

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sono fornite le prime seguenti informazioni.
2. Il Titolare del trattamento è la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A. Unipersonale (TUA S.p.A.) in via Asinio Herio n. 75 CHIETI – tel. 0871 42431 – fax 0871 402237 - indirizzo mail: segreteria@tuabruzzo.it – indirizzo PEC: tuapec@pec.tuabruzzo.it
TUA S.p.A. ha nominato il Responsabile della protezione dati (RPD) che può essere contattato ai seguenti recapiti: telefono: 0872 708290 – indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@tuabruzzo.it
3. I dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente nell'ambito del procedimento per l'affidamento della prestazione di cui al presente documento.
4. Il trattamento dei dati personali per le finalità dichiarate è necessario per gli adempimenti sottesi al presente rapporto contrattuale.
5. In qualità di interessato, potrà essere esercitato il diritto di accesso (art. 15 RGPD), il diritto di rettifica (art. 16 RGPD), il diritto alla cancellazione (art. 17 RGPD), il diritto di limitazione di trattamento (art. 18 RGPD), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 RGPD), il diritto di opposizione (art. 21 RGPD). Inoltre si potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (art. 77 RGPD).
6. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito internet www.tuabruzzo.it nella sezione "privacy" posta nel footer della pagina.

7. La Società fornitrice) prende atto che la TUA S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai fini del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e un Codice Etico e di Comportamento, che sono scaricabili ai seguenti link: https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_108/2021/mog_tua_spa_2020_definitivo.pdf e https://trasparenza.tuabruzzo.it/uploads/model_108/files/2_item_345.pdf.

La Società fornitrice si impegna a rispettare il Modello e le procedure ivi richiamate nonché ad ispirare i propri comportamenti al Codice Etico e di Comportamento.”

Art. 37

SPESE DI GESTIONE, IMPOSTE, TASSE E CONTRATTUALI

1. Sono a carico della Affidataria tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
2. A carico della Affidataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sulle prestazioni contrattuali.
3. I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.
4. Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.
5. Il presente contratto è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto e relativi allegati o norme richiamate si intendono I.V.A. esclusa.
6. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.04.1986 n.131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'art. 40 del citato Testo Unico.
7. Sono a carico della Affidataria senza diritto di rivalsa le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla eventuale registrazione del contratto.

ARTICOLO 38

VALIDITA' DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è immediatamente impegnativo per entrambe le parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.
2. In deroga al comma 1 del presente articolo le parti danno atto che il contratto stesso è stipulato, per motivi di somma urgenza, in pendenza dell'acquisizione dell'informativa prefettizia in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi d.lgs. n. 153/14, con il quale sono state introdotte disposizioni integrative e modificative al d.lgs. 159/11, recante il Codice Antimafia. Per tale motivo il contratto stesso è sottoposto alla clausola della condizione risolutiva stabilita dall'art. 3 d.lgs. n. 153/14. Qualora dalla successiva informativa del prefetto risultasse la sussistenza di una causa di divieto previste o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procede ai sensi del medesimo art. 3 dello stesso decreto.

Allegati al contratto:

1. *Capitolato tecnico*
2. *Programma di esercizio*
3. *Polizza per cauzione definitiva*
4. *Offerta tecnica*

PER LA AFFIDATARIA

Data e firma

PER LA TUA S.p.A.

Data e firma